

ENTI NON COMMERCIALI

Effetti dell'opzione SIAE nel regime forfetario 398/91

di Luca Caramaschi

Secondo quanto affermato in origine dall'articolo 1 della L. 398/91, per poter accedere al **regime forfetario** agevolato previsto, le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare due distinte **comunicazioni**:

- una preventiva comunicazione alla **SIAE** tramite lettera raccomandata;
- una comunicazione tramite raccomandata all'Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L'attuale disciplina delle opzioni – introdotta dal **D.P.R. 442/97** – ha sensibilmente modificato il precedente concetto di esercizio dell'opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all'ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto *“comportamento concludente del contribuente”*.

Con la **circolare 209/E/98**, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione **preventiva** agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla **scelta** operata.

Qualora il **regime** prescelto preveda l'**esonero** dall'obbligo della presentazione della **dichiarazione annuale** IVA (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC (al proposito, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 404/01, **non valgono più** le affermazioni sul punto contenute nella citata Circolare 209/E/98).

In caso di omessa, tardiva o **irregolare** comunicazione dell'opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l'inadempimento formale espone il contribuente ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

Con la **Circolare 247/E/99**, il Ministero delle Finanze – nell'intento di fornire chiarimenti in merito all'articolo 25, della legge 133/1999 – ha ribadito che per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre anche esercitare l'opzione **prima dell'inizio dell'anno solare**, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, mediante

lettera **raccomandata**. In particolare il paragrafo 6.9 della richiamata circolare afferma che “*Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in esame, notevolmente semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che sostituiscono le precedenti formalità, quali la compilazione della distinta o dichiarazione d'incasso, sono i seguenti: 1) comunicazione dell'esercizio dell'opzione, diversamente da quanto avveniva in passato, all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione medesima, e all'ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1997. L'opzione è, vincolante per un quinquennio*”.

Come affermato nel **comma 2 dell'articolo 9 del D.P.R. 544/99** (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti) l'opzione per il regime ex legge 398/91 va esercitata con le medesime modalità viste in precedenza e **vincola** il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un **quinquennio** e successivamente per ciascun anno fino a quando permane il comportamento concludente per il regime prescelto.

Con la successiva **Circolare 21/E/03** l'Agenzia Entrate ha **ribadito** che l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili (quali quello in commento) si desumono da **comportamenti concludenti** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e che l'opzione, pena applicazione di sanzioni, va **comunicata** ai sensi del citato D.P.R. 442/97 (presentazione del quadro VO). **Nessun cenno** viene operato dalla Circolare 21/E/03 alla seconda opzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata alla SIAE.

In questo **susseguirsi** di disposizioni normative e relative interpretazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, ci si chiede se, ad oggi, la **validità** del regime speciale di cui alla L. 398/91 – in presenza di un regime delle opzioni che privilegia il comportamento “concludente” e che nega valenza costitutiva all'esercizio dell'opzione stessa – sia ancora **subordinata** alla **preventiva** comunicazione da effettuarsi alla SIAE e, comunque, se l'omissione di tale comunicazione determini o meno la **decadenza** dal predetto regime.

In **assenza** di chiarimenti ufficiali che dirimano la questione in modo chiaro ed incontrovertibile, si ritiene che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla **SIAE**, da ritenersi **obbligatoria** in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, non sia tuttavia da ritenersi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/91 bensì produttiva di **sanzioni** conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative.

E' in ogni caso **auspicabile**, vista la larga diffusione del regime in commento, una presa di **posizione ufficiale** da parte degli organi competenti.